

REGOLAMENTO (CE) N. 239/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1995

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Repubblica Slovacca nel primo semestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio di carni ovine e caprine tra la Comunità e dodici paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carne fresca o refrigerata o viceversa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Repubblica Slovacca si è impegnata, nell'ambito dell'adattamento di un accordo concluso con la Comunità, decisione 94/830/CE del Consiglio⁽²⁾, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità nel corso del primo semestre del 1995;

considerando che la Repubblica Slovacca ha chiesto alla Comunità di convertire 400 t del quantitativo previsto per l'esportazione nel primo semestre del 1995 in 400 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Repubblica Slovacca ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di animali vivi delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che può essere importato dalla Repubblica Slovacca nel primo semestre del 1995 in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, espresse in peso carcassa con osso è aumentato di 400 t.

Il quantitativo di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina del codice NC 0204, che può essere importato dalla Repubblica Slovacca in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, è ridotto di 400 t espresse in peso morto non dissosso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1995.

Per la Commissione

Ernst FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.⁽²⁾ GU n. L 331 del 31. 12. 1994, pag. 18.